

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 21 del 11 luglio 2019

COMUNE DI AREZZO

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

### PREMESSA

In data 21/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr parere n. 24 del 27/11/2018).

In data 19/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (cfr verbale n.10 del 28/03/2019.), determinando un risultato di amministrazione di euro 48.385.961,44 così composto:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| fondi accantonati                 | per euro 43.850.744,90; |
| fondi vincolati                   | per euro 4.096.333,12 ; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 295.985,83;    |
| fondi disponibili                 | per euro 142.897,59.    |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Delibera n. 35 del 19/04/2019. (cfr parere n.12 del 9/04/2019).


Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n° 7 del 21/01/2019

Delibera n° 59 del 25/02/2019

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

Delibera n°1 del 14/01/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera c), T.U.E.L.:

Determinazione n. 973 del 24/04/2019

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 4.386.805,97 così composta:

|                                   |          |                |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| fondi accantonati                 | per euro | 535.348,03;    |
| fondi vincolati                   | per euro | 3.556.457,94 ; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro | 295.000,00;    |

In data 8 luglio 2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le*

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:



- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE</b> |
|-------------------------------------|

Il Collegio prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. Variazioni di competenza al bilancio triennale 2019-2021;
- b. Variazione di cassa al bilancio 2019
- c. Variazione del fondo pluriennale vincolato annualità 2019;
- d. Allegato riportante i dati d'interesse del Tesoriere annualità 2019-2020-2021
- e. Prospetti dimostrativi della congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 19-21 del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per le annualità 2019-2020-2021
- f. Prospetti riepilogativi dello stato di attuazione dei programmi
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. Programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 del biennio 2019-2021



Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 3/05/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Direttori di Servizio e di Ufficio le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- lo stato di avanzamento delle entrate accertabili entro il 31.12
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze di finanziamento della spesa corrente e/o investimento;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;


Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I direttori di servizio e Ufficio non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Direttori di Servizio e l'Ufficio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018; si segnala che l'Ente ha comunque ridotto l'accantonamento di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016, al solo importo necessario alla copertura della perdita subita dal Polo Universitario. (quota a carico dell'Ente euro 346,17)

Si raccomanda un costante monitoraggio sulle società che alla data odierna non hanno ancora approvato il bilancio, al fine di un puntuale intervento per la eventuale ricostituzione del fondo.



Il Collegio prende atto della congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2019/21 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione;

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio procede all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale.

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Collegio, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da comunicazioni pervenute in risposta alla nota del 3/5/2019.
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.


Arezzo, 11 luglio 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roberto VANNI



Saverio CARLESÌ



Roberto CHIUCINI

